



**Prof. Dr. Roberto Belotti**  
Commercialista  
Revisore legale  
Università Cattolica S. Cuore

**Dr. Simone Quarantini**  
Commercialista  
Revisore legale

**Dr.ssa Francesca Garbellini**  
Dottore in economia

**Dr.ssa Manuela Salamone**  
Dottore in economia

**Dr.ssa Elena Nembrini**  
Dottore in economia

Preg.mi Clienti

Loro Sedi

## Circolare flash n. 18

### Oggetto: Crediti d'imposta per attenuare i costi energetici delle imprese

I **rincari** spropositati dei prezzi di energia e gas stanno mettendo in difficoltà il sistema imprenditoriale italiano. Con due recenti decreti il Governo ha cercato di compensare, seppur in minima parte, tali aumenti introducendo i seguenti tre **contributi straordinari destinati alle imprese a forte consumo di energia**.

#### 1. Credito d'imposta a favore delle c.d. imprese energivore

L'articolo 15 D.L. 4/2022 (decreto Sostegni *ter*) prevede un **credito d'imposta destinato alle imprese c.d. energivore**, individuate dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21.12.2017, i cui **costi per kWh della componente energia elettrica**, calcolati sulla base della **media dell'ultimo trimestre 2021**, hanno subito un incremento **superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019**.

Si ricorda che il **decreto Mise 21.12.2017** ha ridefinito la disciplina delle agevolazioni per le imprese **energivore** (soggetti con **consumi di energia elettrica pari ad almeno 1 GWh/anno**), in conformità con la decisione della Commissione UE C (2017) 3406.

Ai sensi dell'articolo 3 del citato D.M., possono beneficiare di incentivi – come il credito d'imposta in argomento - le **imprese a forte consumo energetico** che operano nei **settori dell'allegato 3** e nei **settori dell'allegato 5** delle Linee guida europee – recante la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, di cui alla Comunicazione 2014/C 200/01 (trattasi di settori manifatturieri e minerari).

Il credito d'imposta, utilizzabile **esclusivamente in compensazione** mediante modello F24, spetta **nella misura del 20 per cento delle spese sostenute** per la componente energetica acquistata ed **effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022**.

#### 2. Credito d'imposta a favore delle c.d. imprese energivore a valere sul secondo trimestre 2022

A seguire, l'articolo 4 D.L. 17/2022 (decreto Energia) ha introdotto un'**analoga misura a valere sul secondo trimestre 2022**.

Le imprese sopra richiamate, i cui **costi per kWh della componente energia elettrica**, calcolati sulla base della **media del primo trimestre 2022** ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, **hanno subito un incremento superiore al 30 per cento** rispetto al **medesimo periodo dell'anno 2019**, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, possono ottenere un credito d'imposta a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti.

Anche in questo caso il credito è pari al **20 per cento delle spese sostenute**, ma con riferimento alla componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel **secondo trimestre 2022**.

Il contributo introdotto dall'articolo 4 D.L. 17/2022 spetta **anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta** dalle imprese di cui sopra e dalle stesse **autoconsumata nel secondo trimestre 2022**.



In tal caso **il requisito dell'incremento del costo per kWh di energia elettrica** (prodotta e autoconsumata) va calcolato **con riferimento alla variazione del prezzo unitario** dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica; il credito di imposta è determinato con riguardo al **prezzo convenzionale dato dalla media**, relativa al **secondo trimestre 2022**, del **prezzo unico nazionale (PUN)** dell'energia elettrica.

### 3. Credito di imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale

Da ultimo, l'articolo 5 D.L. 17/2022 introduce un credito d'imposta **a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale**, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas.

In questo caso, il credito d'imposta spettante è pari al **15 per cento della spesa sostenuta** per l'acquisto del gas naturale, **consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022**, per usi energetici **diversi dagli usi termoelettrici**.

L'incentivo spetta qualora il **prezzo di riferimento del gas naturale**, calcolato come **media**, riferita al **primo trimestre 2022**, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), **abbia subito un incremento superiore al 30 per cento** del corrispondente prezzo medio riferito al **medesimo trimestre dell'anno 2019**.

Si considerano "imprese a forte consumo di gas naturale" quelle che **operano in uno dei settori di cui all'allegato 1** del decreto del Ministro della transizione ecologica 21.12.2021, n. 541, **con consumi, nel primo trimestre solare dell'anno 2022**, di un quantitativo di gas naturale per usi energetici **non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale** indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto (almeno 23.645,5 Smc), al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

### 4. Caratteristiche dei crediti di imposta

Al **tris di crediti di imposta** descritti:

- **non si applica il limite annuale di 250.000 euro** riferito ai crediti da esporre nel quadro RU del Modello Redditi (di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007) **ed il limite di 2 milioni di euro per le compensazioni** orizzontali dei crediti (di cui all'articolo 34 L. 388/2000);
- **non concorrono alla formazione del reddito d'impresa** né della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e della determinazione della quota delle altre spese deducibili (di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir);
- sono **cumulabili con altre agevolazioni** che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, **non porti al superamento del costo sostenuto**.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

Distinti saluti

Palazzolo sull'Oglio, 22 marzo '22

Cordialmente  
(Prof. Dr. Roberto Belotti)  
(Dr. Simone Quarantini)